

IMPOSTE SUL REDDITO

Principio di omnicomprensività e indennità percepite dal socio di studio associato

di **Paolo Meneghetti** - Comitato Scientifico Master Breve 365

Convegno di aggiornamento

Reddito di lavoro autonomo: novità e conferme

Scopri di più

Nel corso della giornata del Master Breve dedicata all'analisi del **reddito da lavoro autonomo**, ha avuto un notevole risalto il tema del **principio di omnicomprensività**; principio in forza del quale **tutte le somme o i valori in natura percepiti dal lavoratore autonomo**, in relazione all'esercizio di attività artistica o professionale, **rientrano nel perimetro del reddito da lavoro autonomo**. È probabilmente la novità più rilevante dell'intera Riforma attuata con il D.Lgs. n. 192/2024, nel senso che siamo passati da una formulazione per così dire "chirurgica" del reddito da lavoro autonomo (è reddito il compenso, quindi aspetto legato inscindibilmente alla prestazione intellettuale) a una versione che, invece, in modo molto più ampio, fa **ricomprendere nel perimetro di questa categoria reddituale tutto ciò che viene incassato**, purché sia **"in relazione" all'attività professionale esercitata**, anche se non si tratta di compenso.

In questo contesto, emerge il tema delle **indennità che il professionista percepisce in quanto tale** e che, pur non rappresentando certamente un compenso, tuttavia sono inequivocabilmente **incassate "in relazione" all'attività artistica o professionale esercitata**. Il tema, nel passato, era risolto con l'evocazione del **reddito sostitutivo** ([art. 6, TUIR](#)) che viene attratto a tassazione con le **stesse regole del reddito sostituito**. Alcune Casse previdenziali di categoria (ad esempio, quella degli Psicologi Enpap) citano esplicitamente, nel proprio sito, il fatto che il **reddito erogato è sostitutivo di quello professionale e, quindi, assoggettato a ritenuta d'acconto con aliquota del 20%**, tranne che non si tratti di una somma spettante a un **professionista forfettario**, nel qual caso è possibile fare istanza per **evitare l'applicazione di ritenuta** da parte dell'Ente previdenziale.

Va, altresì, ricordato che, per i **soggetti forfettari** l'indennità in parola **non concorre a formare il volume di compensi soglia** (85.000 euro) superato il quale si deve abbandonare il regime agevolato. Si tratta, quindi, di un reddito che **va inserito nel quadro LM** del modello Redditi, ma che **non concorre alla determinazione del tetto soglia** (almeno così si esprime la [circolare n. 17/E/2012, par. 6.1.1](#))

Ma tornando alla tematica del principio di omnicomprensività, l'indennità in questione è certamente una **somma incassata dal professionista in relazione all'attività esercitata**; quindi, non è più necessario ricorrere alla **definizione di reddito sostitutivo** per affermarne l'imponibilità come reddito da lavoro autonomo: il principio di omnicomprensività attrae all'[art. 54, TUIR](#), anche queste somme.

Il tema della tassazione, tuttavia, si complica quando la professionista avente diritto non **svolge l'attività in forma individuale**, bensì in **forma associata**. Pensiamo a uno studio associato formato da 2 professionisti che partecipano agli **utili al 50% ciascuno**: l'**indennità** spetta solo alla **socia in maternità**, ma **non è affatto scontato che quest'ultima detenga una propria partita IVA** e che quindi rediga, oltre al quadro RH, anche il quadro RE, nel quale collocare il provento in questione. Quindi, come agire in questa fattispecie? Del resto, il **problema si pone in termini più ampi per tutte quelle somme che sono destinate a un singolo professionista**; somme che devono essere inserite sì nel reddito da lavoro autonomo, ma che **non devono essere imputate all'altro socio**. Infatti, sarebbe iniquo, oltre che scorretto sul piano sostanziale, che un **socio vedesse imputato per trasparenza un reddito che non ha percepito** e sul quale sia **tenuto a versare imposte**. Pertanto, la soluzione d'imputare il reddito allo studio associato non appare soddisfacente.

Certo, si potrebbe considerare che **tale reddito vada a compensare** (per l'ente collettivo) la **mancata presenza del socio professionista**, ma resta il punto che la Cassa di previdenza consegna al singolo socio le somme in questione e quest'ultimo **non è obbligato a trasferirle allo studio associato**.

A ben vedere, il problema si è posto anche nel passato, in termini simili, nell'ambito delle **società personali**, le cui socie siano iscritte alle **Gestioni mutualistiche dell'INPS** (artigiani/commercianti), potendo, quindi, percepire le indennità in questione. Il tema ha trovato una **soluzione tramite un interpello della DRE Veneto, datato 16 gennaio 2003**, nel quale è stata proposta la seguente soluzione:

- **indennità è reddito partecipativo** d'impresa o lavoro autonomo a seconda dei casi;
- va **dichiarato solo dal soggetto percipiente**;
- la **procedura dichiarativa si estrinseca nella compilazione di un quadro RH**, nel quale il socio dichiara di essere destinatario di un **reddito proveniente da un Istituto Previdenziale**, indicando, quindi, quale **codice fiscale del soggetto erogante** (che sarebbe la società di persone in normali condizioni) il codice dello stesso Ente previdenziale, segnalando **una partecipazione al 100%**.

Questa procedura, benché sia una forzatura evidente, assicura, tuttavia, un **corretto inquadramento fiscale del reddito prodotto** e sarebbe opportuno che l'Agenzia delle Entrate ufficializzasse la correttezza della proposta della DRE Veneto. Del resto, le **istruzioni alla compilazione del quadro RH portano a questa conclusione**, laddove affermano: «... *Vanno altresì indicati in questo quadro i proventi conseguiti in sostituzione dei redditi prodotti in forma associata e le indennità conseguite, anche in forme assicurative, a titolo di risarcimento dei danni*



consistenti nella perdita di detti redditi, salvo che per le indennità relative a redditi prodotti in più anni, per le quali è prevista la tassazione separata, con esclusione dei danni dipendenti da invalidità permanenti o da morte di cui all'articolo 6, comma 2, del Tuir».

La procedura qui descritta può certamente essere **trasferita al reddito partecipativo da lavoro autonomo e rappresenta la soluzione più coerente** per tener conto del principio di omnicomprensività che caratterizza, dal 2024, questa categoria reddituale.